

D.M. 25 febbraio 2010 ⁽¹⁾.

Adempimenti previsti dal *decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2010, n. 76.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'*art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, che ha previsto che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'*art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa;

Visto l'*art. 18, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, che ha statuito che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, prevedendo che con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma;

Visto l'*art. 18, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, che ha previsto che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione;

Visto l'*art. 18, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, che ha disposto che con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

Vista la *circolare n. 27 del 25 luglio 2007* emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Attesa la necessità di conoscere le disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e degli enti pubblici nazionali inclusi

nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'[art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), nell'ottica di ottimizzare i flussi informativi esistenti, ed al fine di un'eventuale successiva regolamentazione tesa ad ottimizzare la gestione dei flussi a livello centrale prevedendo, ove opportuno, l'obbligo a carico dei soggetti di cui al comma 1, del citato [art. 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), di detenere tutte o parte delle proprie disponibilità finanziarie in appositi conti di Tesoreria;

Considerata la necessità di conoscere le forme di indebitamento cui i soggetti indicati al comma 1, [art. 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), fanno ricorso, tenuto conto che l'eventuale ricorso ad indebitamento deve essere subordinato all'effettiva assenza di risorse finanziarie sui relativi conti di Tesoreria dello Stato e per effettive esigenze di spesa, così come stabilito dal comma 1, del predetto [art. 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#);

Visto l'[art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#);

Visto l'[art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

Vista la [legge 29 ottobre 1984, n. 720](#);

Decreta:

Art. 1 *Ambito soggettivo*

1. Le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, i cui diritti dell'azionista sono esercitati da Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'[art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), ad esclusione di quelli elencati al comma 4 dell'[art. 18](#) in premessa citato, sono tenuti a comunicare le informazioni di cui all'[art. 3](#) che segue, con le modalità e la tempistica previste dal successivo [art. 4](#).

Art. 2 *Criteri e modalità*

1. I soggetti di cui all'[art. 1](#), diversi da quelli assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui alla [legge 29 ottobre 1984, n. 720](#), titolari di conti presso la Tesoreria dello Stato, per i pagamenti che non possono essere effettuati direttamente attraverso il servizio della Tesoreria dello Stato, solo in assenza di disponibilità sui propri conti bancari e postali e per effettive esigenze di spesa, prelevano i fondi a propria disposizione sui conti di Tesoreria, limitandone la giacenza sui predetti conti bancari o postali ai tempi strettamente necessari alle tipologie di attività gestorie da effettuare.

Art. 3 *Ambito oggettivo*

1. I soggetti di cui all'[art. 1](#) trasmettono, per ciascun mese solare e con riferimento a ciascun conto intrattenuto presso il sistema bancario o postale, le seguenti informazioni:

- a) giacenza media giornaliera;
- b) saldo di fine periodo;

- c) tassi attivi e passivi applicati;
- d) importo complessivo delle spese di gestione del mese di competenza;
- e) utilizzo dello scoperto di conto: importo medio e numero di giorni durante i quali si è fatto uso di detto strumento;
- f) importo e finalità degli investimenti in strumenti finanziari o di altre forme di deposito delle somme a disposizione, con distinzione tra somme provenienti dal bilancio dello Stato e somme derivanti da attività di mercato;
- g) giorni di giacenza ed importo medio delle somme derivanti dal bilancio dello Stato.

2. In applicazione delle disposizioni indicate nel comma 1 e nel comma 4, dell'[art. 18](#) in premessa citato, i soggetti di cui all'[art. 1](#), trasmettono, con riguardo all'eventuale ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, le seguenti ulteriori informazioni:

- a) tasso;
- b) durata;
- c) importo;
- d) forma tecnica utilizzata;
- e) esigenza di spesa;
- f) attestazione della mancanza di disponibilità liquide e non diversamente finalizzate da leggi o regolamenti.

Art. 4 *Modalità applicative*

1. Le informazioni di cui all'[art. 3](#) del presente decreto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla fine del mese di riferimento.

2. La trasmissione avviene a partire dal quarto mese successivo alla messa a disposizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, di un'apposita procedura informatica corredata con note tecniche per la trasmissione delle informazioni richieste.

3. Nel caso di società facenti parte di gruppi, le informazioni ad esse relative possono essere trasmesse dalla società capogruppo o dalle singole società. I dati sono trasmessi in forma aggregata e distintamente per ciascuna società; per le società controllate i dati sono trasmessi se esse rispondono al requisito di totale possesso da parte dello Stato di cui al precedente [articolo 1](#). In ogni caso la capogruppo provvede ad informare se essa svolge la gestione integrata di Tesoreria.

4. Le informazioni raccolte attraverso la procedura di cui al presente articolo sono rese disponibili alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro e all'Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tali informazioni sono integrate ed elaborate unitamente a quelle presenti nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), al fine di renderle fruibili per le finalità previste dall'[art. 18](#), comma 3, in premessa citato.

Il presente decreto è trasmesso al competente Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.